

Codice A1813B

D.D. 13 dicembre 2021, n. 3707

L.r. n° 45/89 Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento acque reflue. Comuni sede intervento - Vidracco e Vistrorio - Località Regione Feipiano (To). Richiedente: Accademia dell'Equilibrio a.p.s. (C. F. omissis).



ATTO DD 3707/A1813B/2021

DEL 13/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/89 Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di smaltimento acque reflue.

Comuni sede intervento – Vidracco e Vistrorio – Località Regione Feipiano (To).

Richiedente: Accademia dell'Equilibrio a.p.s. (C. F. *omissis*).

Visti:

- la richiesta di autorizzazione protocollo in ingresso n. 46295/2021/DA1813B del 05/10/2021 presentata da *Momissis Iomissis* (C.F. *omissis*) residente in *omissis – omissis*, in qualità di legale rappresentante della Accademia Equilibrio a.p.s. (C.F. *omissis*), volta ad ottenere la autorizzazione per la realizzazione di un impianto di scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura, nei comuni di Vidracco e Vistrorio da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici identificati al NCT del comune di Vidracco foglio n° 3, particelle n° 17 e 154 ed al NCT del comune di Vistrorio, foglio n° 1, particelle n° 26, 27 e 58, in località Regione Feipiano;
- la nota prot. n° 47530/A1813A del 12/10/2021 con la quale il Settore scrivente ha comunicato che la data di avvio del procedimento relativo all'istanza di cui sopra era il giorno 05/10/2021;
- la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente in data 08/11/2021, protocollo in ingresso n. 52296/DA1813B;
- il verbale del 24/11/2021 a firma dei Funzionari incaricati, Dott.sa Geol. Nervo Barbara e Dott. For. Peterlin Gabriele, conclusivo della istruttoria tecnica svolta sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del territorio, gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, relativo alla richiesta presentata dal sig. *Momissis Iomissis* di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura, nei comuni di Vidracco e Vistrorio;

Considerato che in base all'attività istruttoria svolta risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r.

45/1989;

- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte, in quanto localizzato in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici sul territorio di due Comuni;
- il progetto in esame riguarda la realizzazione di un impianto di smaltimento acque reflue nei Comuni di Vidracco e Vistrorio – Località Regione Feipiano;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade interamente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 291,10 mc e interessa una superficie di 98,80 mq;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- dal punto di vista geologico l'area in esame è ubicata lungo il pendio occidentale del Truc del Tossico dove subaffiorano le litologie riferite alla Zona del Canavese, coperte quasi costantemente da una coltre eluvio-colluviale di potenza metrica o anche superiore; nell'area le rocce riferibili al basamento cristallino (graniti rosa a grana grossa) non affiorano in modo continuo se non in corrispondenza della parte alta dei versanti del Bric di Muriaglio e del Truc del Tossico; nell'ambito del settore in studio sono state inoltre rilevate Radiolariti e Calcari dolomitici; nel settore a NE dei fabbricati asserviti dall'impianto, lungo il pendio a moderata acclività e privo di vegetazione, la coltre eluviale è costituita da argilla rossastra, legata alla presenza delle radiolariti in profondità;
- dal punto di vista geomorfologico e delle condizioni di dissesto emerge che il piano di campagna presenta un andamento lineare caratterizzato da una minima pendenza e non si sono osservati movimenti riconducibili all'instabilità degli ammassi rocciosi nè situazioni di instabilità quiescente o in atto da parte dei depositi della copertura;
- l'impianto di smaltimento acque reflue, sarà costituito da: una vasca di sgrassaggio (diametro 1,00 x 1,30 mt), una fossa settica tipo Imhoff (diametro 1,85 x 2,20 mt), una vasca percolatrice (diametro 1,95 x 2,25 mt), un pozzetto sifonato di cacciata (1,00 x 1,00 x 1,00 mt), un impianto di subirrigazione (90,00 ml + 5,00 ml, con diametro 12 cm);
- è stato realizzato un pozzetto esplorativo che ha consentito di accertare la natura dei livelli superficiali dei depositi eluvio-colluviali, che risultano essere costituiti da clasti eterometrici inglobati in una abbondante matrice limoso-sabbiosa di colore tendente al marrone arancio; sul fondo del pozzetto non è stata rinvenuta la presenza di acque circolanti per l'assenza di circuiti idrici sotterranei e di una vera e propria falda;
- è stata eseguita una prova di percolazione all'interno del pozzetto esplorativo;
- la realizzazione dell'impianto di sub-irrigazione prevede, oltre alla posa delle strutture per il trattamento dei reflui la posa, la sistemazione della tubatura disperdente attraverso l'apertura di una trincea della larghezza di circa 60 cm, profondità di circa 150 cm, e lunghezza complessiva di circa 90 m. . La trincea attraverserà prevalentemente superfici a copertura erbacea e marginalmente superfici boscate, senza richiedere l'abbattimento di piante. L'esigua entità degli scavi e la ridotta superficie interferita non richiedono successivi interventi di inerbimento e recupero ambientale, e le superfici interferite ritorneranno alla naturalità senza bisogno di interventi specifici;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante agli interventi autorizzati;
- il richiedente è tenuto al versamento della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89;
- il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'articolo 9 della LR n° 45/1989;
- il richiedente non è tenuto alla compensazione della superficie forestale trasformata prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. n° 4/2009 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione

previsti dal comma 7, lettera a) dello stesso articolo;

Considerato che i Funzionari incaricati hanno ritenuto, sulla base delle precedenti considerazioni, che l'intervento, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto delle specifiche competenze, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed hanno espresso parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, il sig. *Momissis Iomissis* (C.F. *omissis*) alla realizzazione di un impianto di scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura, nei comuni di Vidracco e Vistrorio, ricadenti su superfici sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto del parere favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dal sig. *Momissis Iomissis* e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste, dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico, geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il sig. *Momissis Iomissis* alla realizzazione di un impianto di scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura, nei comuni di Vidracco e Vistrorio, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli elaborati integrativi successivamente pervenuti;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni

amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Sig. *Momissis Iomissis* (C.F. *omissis*) residente in *omissis*, in qualità di legale rappresentante della Accademia Equilibrio a.p.s. (C.F. *omissis*), alla realizzazione di un impianto di scarico di acque reflue domestiche o ad esse assimilabili in un ricettore diverso dalla pubblica fognatura, nei comuni di Vidracco e Vistrorio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- in fase esecutiva dovranno essere definite le caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli scavi e ricostruito il modello geotecnico dell'area interessata dall'intervento;
- dovranno essere riportate in apposita documentazione progettuale le geometrie degli scavi e le verifiche della stabilità dei fronti più estesi, nonché il posizionamento di eventuali opere provvisorie se e ove necessarie;
- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero

anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

- le operazioni di sbancamento dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;

- in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità;

- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;

- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;

- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;

- dovrà essere comunicata la data di fine lavori al competente Comando Stazione Carabinieri Forestali e al Settore scrivente. Alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

2) Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;

3) Il titolare dell'autorizzazione, prima dell'inizio dei lavori:

- è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;

- è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 della LR n° 45/1989, pari a

€ 2.000 per ogni ettaro di superficie interessata da modifica o trasformazione ricadente in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici e comunque non inferiore a 1.000 €. In base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione, l'importo della cauzione risulta pari a **1.000,00 €**

- è tenuto al versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'articolo 9 della LR n° 45/1989, pari al costo del rimboschimento, con un minimo di 0,10 ettari, maggiorato del 20% e stabilito in Euro 2.169,12 per ettaro dal D.P.G.R. n. 8535 del 3 ottobre 1989. In base alla superficie complessiva oggetto di modifica o trasformazione, l'importo risulta pari a **260,29 €**

- è esonerato dall'obbligo della compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. n° 4/2009 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 7, lettera a) dello stesso articolo;

4) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate al punto precedente e nel verbale istruttorio allegato A del presente provvedimento;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

5) La presente autorizzazione:

a) ha validità di anni 3 a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

f) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni